


	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 1 di 13		

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
3.	RESPONSABILITÀ.....	4
4.	CONTROLLO DEL REGOLAMENTO.....	4
5.	DISTRIBUZIONE	4
6.	ITER DI VERIFICA.....	4
6.1.	GENERALITÀ.....	4
6.2.	RICHIESTA DI VERIFICA	5
6.3.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA	5
6.4.	VERIFICA STADIO 1	6
6.5.	VERIFICA STADIO 2	7
6.5.1	Situazione di tipo a)	8
6.5.2	Situazione di tipo b)	9
6.5.3	Situazione di tipo c).....	9
6.5.4	Situazione di tipo d)	9
6.6.	VERIFICHE DI SORVEGLIANZA	9
7.	CAMBIAMENTI DI ATTIVITÀ	10
8.	COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITÀ LEGISLATIVE E COMUNICAZIONE DI INADEMPIENZE RICEVUTE DALL'AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE.....	10
9.	RISERVATEZZA	10
10.	RICORSI E RECLAMI NEI CONFRONTI DI TÜV ITALIA.....	10
10.1	GESTIONE RICORSI	11
10.2	GESTIONE RECLAMI	12
11.	FATTURAZIONE.....	12
12.	ALLEGATI.....	13

01	06/04/06	Adeguamento a normativa		
00	10/02/06	Prima emissione		
N° DI REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	VERIFICA FIRMA DI CTSA	APPROVAZIONE FIRMA DI DCMS

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 2 di 13		

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento descrive tutte le modalità operative per la conduzione delle attività di Verifica delle Comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3 della Direttiva 2003/87/CE.

La verifica avviene in accordo ai criteri di cui all'articolo 15 ed all'allegato V della Direttiva 2003/87/CE.

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni richiedenti la verifica, applicando le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio ovvero:

- i servizi sono accessibili a tutte le organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del regolamento stesso;
- non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
- l'accesso alle attività di verifica non è condizionato dalle dimensioni del fornitore o dall'appartenenza a particolari associazioni o gruppi.


La Politica del TÜV Italia Srl per il raggiungimento dei succitati obiettivi si basa su quanto segue:

- presenza in tutto il mondo;
- utilizzo di standard, codici, procedure e metodi aggiornati;
- utilizzo di specialisti esperti ed altamente qualificati;
- applicazione di tariffe che generino entrate sufficienti a garantire il necessario sviluppo dello Schema per la Verifica.

La corretta applicazione delle attività di Verifica viene valutata da un Comitato di Certificazione, i componenti del quale sono nominati dall'Amministratore Delegato in rappresentanza di quattro categorie fondamentali di parti interessate al processo di certificazione: committenti, istituzioni, produttori, utenti.

Le normative applicabili come riferimento consistono nelle seguenti direttive UE, leggi nazionali o direttive tecniche:

- DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote delle emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio;
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2004)130 del 29/01/2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Direttiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Ottobre 2004, meglio conosciuta come direttiva Linking, che modifica in parte la Direttiva ETS collegando (da qui la definizione di Direttiva Linking) il mercato europeo delle emissioni alla possibilità di utilizzare le riduzioni generate da progetti Clean Development Mechanism (CDM) e Joint Implementation (JI) chiamate rispettivamente CER (Unità delle riduzioni certificate) e ERU (unità delle riduzioni ottenute mediante l'attuazione congiunta);
- Decreto Legge 12 novembre 2004, n. 273 e sua conversione in Legge del 30 Dicembre 2004, n. 316: disposizioni urgenti della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissioni di gas ad effetto serra della Comunità Europea le quali fissano le direttive in ambito di autorizzazione

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 3 di 13		

ad emettere gas ad effetto serra, di raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissione e delle sanzioni amministrative per mancata o falsa comunicazione;

- Decreto Ministero Ambiente n. 854 del 1 luglio 2005 inerente Disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2004)130 del 29 gennaio 2004;
- Disposizioni per la verifica delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (DEC/RAS/023/2006);
- Decreti Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DEC/RAS/096/2006 e DEC/RAS/181/2006 "Rilascio del riconoscimento dell'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni" prevista dall'art. 15 della Direttiva 2003/87/CE e dell'art. 4, comma 6 del Decreto DEC/RAS/074/2006;
- Norme tecniche EA 06/03, ISO/DIS 14065, ISO/DIS 14064-1, ISO/DIS 14064-2 e ISO/DIS 14064-3.

2. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata nel presente regolamento è in accordo innanzitutto alle seguenti leggi e norme:

- UNI ISO 14050 (ediz. 1999): "Gestione ambientale – Vocabolario";
- UNI CEI EN 45020 (ediz. 1998): "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale";
- DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote delle emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio;
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2004)130 del 29/01/2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare si ricordano le seguenti definizioni:

Organizzazione

Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa (Nota: nelle organizzazioni costituite da più unità operative, una singola unità può essere definita come un'organizzazione).


Nel presente regolamento l'organizzazione è intesa come la società richiedente le attività di verifica delle emissioni.

Gestore impianto

Persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo.

Impianto

Un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 4 di 13		

3. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l'organizzazione e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica e convalida.

Si segnala che le organizzazioni clienti di TÜV Italia sono autorizzate a creare un link sulla home page del sito di TÜV Italia, il cui indirizzo è www.tuv.it.

4. Controllo del Regolamento

Il regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it.

In ogni caso le organizzazioni intenzionate a concludere il contratto di certificazione con TÜV Italia o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutte le organizzazioni che hanno in essere il contratto di certificazione vengono informate dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del Direttore Certificazione.

Le modifiche che vengono apportate al regolamento nelle sue versioni successive (a seguito di nuove revisioni e/o edizioni) sono evidenziate con le seguenti modalità:

- il testo revisionato e/o aggiuntivo viene scritto in carattere italiano;
- il testo annullato e non sostituito è segnalato con {testo annullato}.

5. Distribuzione

Il regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it.

In ogni caso le organizzazioni intenzionate a concludere il contratto di verifica con TÜV Italia o che hanno già concluso tale contratto, possono richiederne copia cartacea.

Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutte le organizzazioni che hanno in essere il contratto di verifica vengono informate dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del Direttore Certificazione.

6. Iter di verifica


6.1. Generalità

TÜV Italia Srl esegue, sotto la propria responsabilità, attività di verifica solo nei settori di verifica, di cui all'allegato I della DIRETTIVA 2003/87/CE e del decreto DEC/RAS/023/2006, settori in cui è accreditato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DEC/RAS/096/2006 e DEC/RAS/181/2006 "Rilascio del riconoscimento dell'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni".

L'elenco aggiornato dei settori per cui TÜV Italia Srl risulta accreditato viene distribuito a chiunque ne faccia richiesta.

La Verifica delle emissioni in accordo ai requisiti della DIRETTIVA 2003/87/CE del TÜV Italia Srl comprende due fasi principali:

1. **Verifica Stadio 1** comprendente la Verifica della documentazione ovvero l'effettuazione dell'**Analisi Strategica** di cui all'allegato V della DIRETTIVA 2003/87/CE.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 5 di 13		

2. **Verifica Stadio 2** corrispondente all'attività di **Analisi dei processi** e **l'Analisi e valutazione dei rischi** di cui all'allegato V della DIRETTIVA 2003/87/CE.

L'iter di verifica è quindi seguito da una fase di verifiche periodiche annuali inerenti le comunicazioni delle emissioni relative all'anno 2006 e 2007, elaborate dal gestore e sottoposte al TÜV allo scopo di verificare

- la conformità e la corretta applicazione del programma di monitoraggio;
- l'applicazione di un Sistema di gestione dei dati;
- la conformità del documento di comunicazione delle emissioni.

A seguito dell'elaborazione del Rapporto di verifica con esito positivo, con o senza rilievi, rilasciato dal TÜV Italia in merito alla valutazione delle Comunicazioni delle emissioni elaborate dal gestore dell'impianto, quest'ultimo invia all'autorità competente il documento di comunicazione delle emissioni in conformità all'art. 14 della DIRETTIVA 2003/87/CE e al DEC/RAS/115/2006.

6.2. Richiesta di verifica

L'organizzazione interessata a ricevere un preventivo di offerta in merito alle attività di verifica, ne fa specifica richiesta, trasmettendo, mediante fax o e-mail, il questionario informativo descrittivo delle attività e impianti oggetto di verifica.

Il questionario informativo è scaricabile anche dal sito internet www.tuv.it.

Le informazioni desunte dal questionario permettono al TÜV Italia di emettere una specifica offerta, trasmessa al cliente via mail.

Qualora si riscontrasse, anche nel corso dell'attività di verifica, che le informazioni riportate sul questionario siano false o inesatte, il TÜV Italia Srl si riserva il diritto di modificare l'Offerta già accordata in funzione dell'inesattezza riscontrata. In seguito a tale modifica il richiedente ha diritto di rinunciare alla verifica, previo pagamento delle tariffe delle attività fino ad allora svolte.

L'invio dell'Offerta controfirmata per accettazione dal cliente, testimonia la chiara volontà dell'organizzazione richiedente di procedere con la pratica di verifica in accordo con quanto definito nell'Offerta stessa.


Al ricevimento dell'Offerta debitamente controfirmata dal richiedente, il TÜV Italia Srl esegue un riesame della richiesta e invia al richiedente una "Conferma d'Ordine" che ufficializza l'accettazione della richiesta e le condizioni contrattuali.

Le date delle attività di verifica e i nominativi dei componenti il gruppo di verifica vengono comunicate dal TÜV Italia Srl all'organizzazione, la quale ha la facoltà di presentare ricorso (scritto e motivato) circa la designazione dei componenti il gruppo di verifica. In assenza di conferma o notifica di esigenze di variazioni nei 7 giorni successivi al ricevimento della notifica, le date e i verificatori comunicati si ritengono tacitamente confermati.

6.3. Modalità di svolgimento della verifica

Le attività di verifica e convalida, così come le successive verifiche periodiche di sorveglianza sono svolte in accordo all'allegato V della DIRETTIVA 2003/87/CE, alla DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2004)130 del 29/01/2004, al Decreto Ministero Ambiente n. 854 del 1 luglio 2005 inerente Disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2004)130 del 29 gennaio 2004 e al DEC/RAS/096/2006.

La verifica è programmata generalmente mediante apposito piano anticipato all'organizzazione ed inizia con una riunione introduttiva che coinvolge la direzione dell'organizzazione, il gestore impianto, il Responsabile gestione sistema EU ETS ed il team di verifica.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 6 di 13		

Durante la verifica il team procede alla raccolta di evidenze oggettive, tramite l'esame di documenti e registrazioni, la verifica diretta delle attività, l'effettuazione di colloqui con i responsabili e con il personale operativo dell'organizzazione, impiegando le checklist predisposte.

La verifica si conclude con una riunione finale in cui il team di verifica espone alla direzione dell'organizzazione la sintesi dei risultati, evidenziando sia gli aspetti positivi rilevati, sia le eventuali carenze.

I risultati della verifica sono quindi trascritti in uno specifico rapporto.

Da parte sua l'organizzazione è impegnata a fornire al team di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi precedentemente descritte:

- l'organizzazione consente al team di accedere alle aree in cui si svolgono i processi e le attività oggetto della Direttiva ed oggetto del Piano Nazionale di Allocazione delle quote, intervistando le persone coinvolte in tali attività;
- l'organizzazione mette a disposizione del team i documenti necessari per lo svolgimento della verifica; si tratta sia di documenti di pianificazione e programmazione, sia di documenti di registrazione (ad es. registrazioni dati inerenti le emissioni, rapporti calibrazioni e tarature strumenti);
- l'organizzazione individua una persona incaricata di fungere da interfaccia con TÜV Italia durante le fasi operative dell'iter di verifica;
- l'organizzazione consente al TÜV Italia di inserire eventualmente nel proprio team di audit degli osservatori (incaricati, ad esempio dall'organismo di accreditamento oppure dallo stesso TÜV Italia), purché TÜV Italia indichi per iscritto all'organizzazione il motivo di tale inserimento e purché le spese connesse siano a carico dello stesso TÜV Italia.

L'organizzazione conserva il diritto di richiedere e ricevere informazioni ed eventualmente, nel caso sussista un conflitto di interessi, di fare obiezione sui nominativi dei membri del team di verifica del TÜV Italia (inclusi gli eventuali osservatori).


6.4. Verifica Stadio 1

La verifica Stadio 1 consta di una Verifica della documentazione.

La verifica, eseguita generalmente presso l'organizzazione, si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto, al fine di acquisire una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

La valutazione documentale riguarda almeno i seguenti documenti:

- Domande di autorizzazione ad emettere GHG e tutte le comunicazioni verso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio relative ad eventuali modifiche dell'impianto o del gestore;
- Comunicazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 316 relativa ai dati del gestore (comunicazione dei dati storici);
- Comunicazione (atto notorio) prevista dal DEC/RAS/65/2006;
- Copia delle pagine del Piano Nazionale di Assegnazione di riferimento per l'assegnazione delle quote (DEC/RAS/074/2006) e delle pagine del decreto DEC/RAS/065/2006 di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;
- Eventuale documentazione elaborata dall'azienda o da associazioni e comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio relativamente a variazioni di livelli,

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 7 di 13		

interpretazioni dei fattori, assunzione di valori standard o altre interpretazioni a valore ufficiale;

- Planimetria del sito con identificazione delle fonti e dei punti di misura e dove necessario dei flussi di combustibile;
- Certificati di qualità delle materie prime in entrata (se diverse da metano o combustibili fossili);
- Registrazioni relative al controllo/taratura strumenti;
- Documentazione e/o procedura comprendente:
 - responsabilità per quanto riguarda EU ETS,
 - lista delle fonti di emissione e loro classificazione secondo la C(2004)130,
 - elenco strumenti e dispositivi di misura dei consumi e dei dati di attività,
 - scelte di monitoraggio (livelli, dati utilizzati etc.),
 - metodologia di calcolo utilizzata,
 - modalità di controllo e taratura degli strumenti,
 - modalità di controllo, verifica, e convalida dei dati flusso delle informazioni e punti di controllo (compresa conservazione dei dati);
- Comunicazione emissioni secondo il formato previsto dal Autorità Nazionale Competente;
- Ogni registrazione di malfunzionamento o fermo impianto relativo all'anno della verifica;
- Fatture e altre registrazioni che consentano un controllo del valore di emissione.

La Valutazione della Documentazione ha lo scopo di verificare che l'organizzazione abbia implementato un sistema di gestione delle attività coinvolte nella Direttiva, tale da assicurare la corretta identificazione e gestione delle fonti di emissione, l'idoneità della metodologia e del programma di monitoraggio, quindi della gestione dei dati e delle registrazioni.

La verifica Stadio 1 è condotta dal team di audit mediante apposita check-list, che costituisce anche la base del Rapporto di verifica stesso: a fronte dei documenti e delle valutazioni eseguite nel rapporto sono infatti elencate le carenze riscontrate ed i documenti necessari per l'effettuazione della verifica Stadio 2.

La risoluzione delle carenze riscontrate è valutata dal team di verifica in sede di verifica Stadio 2.


6.5. Verifica Stadio 2

La verifica Stadio 2 consta di una Analisi dei processi e una Analisi e valutazione dei rischi.

A seguito della verifica Stadio 1, l'organizzazione richiedente è tenuta a contattare direttamente TÜV Italia per concordare la data della verifica di processo. Le date pianificate vengono comunicate mezzo fax dal TÜV Italia all'Organizzazione. Il responsabile del gruppo di verifica definisce e trasmette all'organizzazione prima della verifica il relativo programma di attività (piano di audit).

Per lo svolgimento di questa fase sono necessarie le seguenti condizioni:

- risoluzione carenze rilevate in sede dello Stadio 1;
- completamento della documentazione richiesta a seguito della verifica Stadio 1;

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 8 di 13		

- predisposizione della “Comunicazione delle emissioni” secondo il formato previsto dall’Autorità Nazionale Competente, sulla base dei requisiti dell’allegato IV, della DIRETTIVA 2003/87/CE e del DEC/RAS/115/2006.

Gli obiettivi della verifica sono:

- verificare l’avvenuta correzione delle carenze eventualmente segnalate durante la verifica Stadio 1, condizione necessaria per il proseguimento della verifica stessa;
- verifica dei principi di monitoraggio e comunicazione delle evidenze rif. C(2004)130 del 29 gennaio 2004;
- verifica della corretta applicazione del Programma di monitoraggio ovvero verifica che siano applicati e rispettati tutti i parametri previsti nel programma stesso.

Nel caso non sia ancora disponibile un programma di monitoraggio approvato, il programma sarà realizzato sulla base del programma previsto per l’approvazione. Laddove non esistano né un programma approvato, né una documentazione scritta sul programma previsto da sottoporre ad approvazione, la verifica si basa sui requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione dei gas ad effetto serra (Decisione Commissione del 29/01/2004) ed il Decreto Ministero Ambiente n. 854 del 1 luglio 2005 inerente Disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, nonché dal DEC/RAS/096/2006.

- verifica dell’applicazione del Sistema di Gestione dei dati, mediante l’attività dei controlli a campione (spot check) per determinare l’affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi;
- eseguire un’analisi e valutazione dei rischi mirata a sottoporre a valutazione tutte le fonti di emissione dell’impianto per verificare l’affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell’impianto.

Lo scopo dell’analisi è identificare ogni tipo di eventuale rischio di errore nella determinazione delle emissioni complessive, nello specifico nella scelta dei fattori di emissione e nel calcolo complessivo. Si valutano nel dettaglio le fonti che presentano un elevato rischio di errore e di conseguenza le modalità intraprese dall’organizzazione per il controllo operativo e la limitazione dei rischi, per ridurre al minimo l’incertezza.

Per lo svolgimento della verifica dovrà essere messa a disposizione dei verificatori:


1. documentazione tecnica: schemi di impianto, identificazione delle fonti di emissione GHG e loro classificazione in maggiori, minori e de minimis come previsto dalla Decisione C(2004)130;
2. documentazione inerente la conformità legislativa: autorizzazioni, registri, analisi, etc.

La verifica si può concludere in presenza delle seguenti situazioni:

- a) un giudizio senza rilievi;
- b) un giudizio con rilievi;
- c) un giudizio negativo;
- d) dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

6.5.1 Situazione di tipo a)

Nel caso non sia stata rilevata alcuna carenza, il team di verifica redige il Rapporto di verifica delle emissioni, lasciandone copia all’organizzazione.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 9 di 13		

6.5.2 *Situazione di tipo b)*

Il giudizio del team di audit può essere positivo con rilievi se in sede di verifica il team stesso giudica che gli effetti complessivi dei rilievi emersi, sia in termini di inesattezze complessive, omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori sul dato emissivo dichiarato, sia in termini di effetti potenziali di eventuali non conformità, non superano la soglia di rilevanza e non alterano la capacità della Comunicazione delle emissioni di rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione emissiva dell'impianto.

Per tali rilievi, il team di audit redige e consegna all'organizzazione il Rapporto di verifica comprensivo dell'elenco delle carenze riscontrate.

Per la risoluzione di quest'ultime l'organizzazione deve individuare efficaci azioni correttive, la cui verifica di efficacia avviene in sede di un postaudit, da eseguirsi presso l'organizzazione o presso gli uffici TÜV Italia entro 4 mesi dalla data della presente verifica e comunque non oltre la fine di febbraio dell'anno solare successivo all'anno di riferimento.

Tale tempistica è necessaria per consentire al TÜV Italia di valutare le azioni intraprese e quindi la conformità del documento di comunicazione delle emissioni, permettendo all'organizzazione di inviare il medesimo all'Autorità Competente nella tempistica richiesta (31 marzo di ogni anno come da art. 15 della DIRETTIVA 2003/87/CE).

Il postaudit è eseguito generalmente presso l'organizzazione, qualora tuttavia le carenze riscontrate non richiedano al team di audit di convalidare dati ed informazioni sul campo, in tal caso vi è la possibilità di eseguire il postaudit presso gli uffici TÜV Italia.

L'iter di verifica e pertanto l'emissione del Rapporto di verifica con esito positivo delle emissioni attestante la conformità del documento di Comunicazione delle emissioni predisposto dal cliente, sono subordinati all'esito positivo della verifica di postaudit.

Terminata la valutazione da parte del comitato di approvazione del TÜV Italia dell'intera pratica di verifica, si procede all'emissione del Rapporto di verifica delle emissioni.

Nel caso il termine di 4 mesi per la soluzione dei rilievi non venga rispettato dall'organizzazione o nel caso il postaudit abbia esito negativo, l'iter di verifica si interrompe definitivamente e TÜV Italia emetterà un rapporto di verifica con esito negativo. L'organizzazione deve pertanto ripercorrere l'iter di verifica con l'emissione da parte del TÜV Italia di un nuovo contratto.

6.5.3 *Situazione di tipo c)*


La verifica si conclude con esito negativo se si riscontra la presenza di inesattezze rilevanti con un impatto degli errori sul valore totale delle emissioni superiore alla soglia di rilevanza stabilita per l'impianto o se il verificatore giudica che gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri di redazione della Comunicazione delle emissioni sono tali da portare potenzialmente a inesattezze rilevanti.

6.5.4 *Situazione di tipo d)*

Se il team di audit evidenzia che le inadeguatezze nell'informazione resa non consentono di pronunciarsi e le attività di verifica sono limitate a tal punto da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sulla Comunicazione delle emissioni la verifica si conclude con una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

6.6. **Verifiche di sorveglianza**

Annualmente il TÜV Italia esegue presso la sede dell'organizzazione una verifica analoga a quella descritta nel paragrafo precedente, volta a verificare nello specifico la continua e costante applicazione del Programma di monitoraggio e del Sistema di gestione dei dati, mediante l'attività

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 10 di 13		

dei controlli a campione (spot check), volti a determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

L'organizzazione deve pertanto sottoporre tutte le informazioni ed i dati inerenti le attività riferite all'anno solare in corso; se la verifica di sorveglianza è eseguita l'anno successivo a quello oggetto di verifica, la stessa potrà essere eseguita solo entro la metà di marzo.

Analogamente a quanto riportato nel paragrafo precedente, il TÜV Italia rilascia il Rapporto di verifica delle emissioni attestante la conformità del documento di Comunicazioni delle emissioni, previa la verifica di assenza di rilievi rilevanti riguardanti l'applicazione del Programma di monitoraggio o del Sistema di gestione dei dati, oppure carenze inerenti il documento di Comunicazione redatto dall'organizzazione.

7. Cambiamenti di attività

È responsabilità dell'organizzazione contattare TÜV Italia per comunicare i cambiamenti significativi, rispetto a quanto comunicato all'Autorità competente, occorsi alle attività oggetto della Direttiva e quindi della comunicazione.

In ogni caso, qualora TÜV Italia verifichi che presso l'organizzazione verificata, si siano verificati dei cambiamenti rispetto alle condizioni in atto al momento della verifica, TÜV Italia si impegna a contattare l'organizzazione al fine di discutere e valutare tali cambiamenti.

8. Comunicazione di non conformità legislative e comunicazione di inadempienze ricevute dall'Autorità Nazionale Competente

L'organizzazione si impegna a comunicare in forma scritta a TÜV Italia ogni eventuale Non Conformità legislativa e, riscontrata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in merito alla conformità del documento di comunicazione delle emissioni, oppure relativamente a inadempimenti in merito all'autorizzazione alle emissioni.

Sarà cura del TÜV Italia valutare l'entità delle inadempienze e sarà compito dei verificatori TÜV Italia monitorare nelle verifiche successive la gestione delle azioni intraprese dall'organizzazione e valutarne l'efficacia.

9. Riservatezza


TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica siano trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizioni dell'Autorità Nazionale Competente all'accreditamento.

A tal fine il personale del TÜV Italia coinvolto nelle attività di verifica sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito all'organizzazione su richiesta; inoltre i rapporti di verifica vengono trasmessi esclusivamente all'organizzazione con copia per l'archivio TÜV Italia e per i componenti del team di verifica.

10. Ricorsi e reclami nei confronti di TÜV Italia

L'organizzazione che utilizza i servizi di certificazione del TÜV Italia ha facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti delle decisioni adottate da TÜV Italia, affinché esse vengano riesaminate.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 11 di 13		

Analogamente i servizi erogati dal TÜV Italia possono generare reclami provenienti da tutte le parti interessate al processo di verifica (clienti, fornitori o utenti dei servizi erogati o acquirenti dei prodotti venduti da organizzazioni certificate TÜV Italia).

Ricorsi e reclami, sebbene debitamente gestiti, possono a loro volta trasformarsi in veri e propri contenziosi, avviando una vera e propria controversia giudiziaria con il TÜV Italia.

10.1 Gestione ricorsi

a) Ricevimento, valutazione, analisi, gestione e registrazione dei ricorsi

I ricorsi possono pervenire al TÜV Italia mediante servizio postale, fax o sistema di posta elettronica, direttamente alla sede centrale di Milano, oppure alle altre unità operative; in quest'ultimo caso è cura del responsabile di Unità inoltrare il reclamo al Direttore Certificazione presso la sede centrale.

Il direttore della certificazione, prende in considerazione i ricorsi alle seguenti condizioni:

- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del ricorso;
- devono indicare i motivi del ricorso.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel ricorso presentato dall'organizzazione cliente, la medesima viene contattata per i necessari chiarimenti.

I ricorsi presi in considerazione vengono inseriti nel registro dei ricorsi ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto all'organizzazione cliente.

I ricorsi vengono esaminati dal Direttore Certificazione, che svolge le opportune indagini, mediante interviste del personale operativo coinvolto, mediante ripetizione della verifica, etc., al fine di valutare come sia stata gestita l'intera pratica di verifica dell'organizzazione cliente, da parte dell'intero staff aziendale di TÜV Italia.

In presenza di un motivato ricorso di tipo tecnico il Direttore Certificazione convoca il Comitato di Approvazione, al fine di deliberare le opportune azioni atte a ricondurre la gestione della pratica entro i requisiti definiti dalle norme e dal Regolamento EU ETS.

Se il ricorso è correlato alla qualità del servizio erogato da TÜV Italia, il Direttore Certificazione in persona valuta la situazione, dandone comunicazione scritta al cliente.

TÜV Italia in ogni circostanza comunica per iscritto all'organizzazione l'esito della propria valutazione del ricorso, entro un mese dal ricevimento dello stesso.

Qualora l'organizzazione sia insoddisfatta della soluzione intrapresa dal TÜV Italia può rivolgere un ulteriore ricorso scritto rivolto all'attenzione del Comitato di Certificazione del TÜV Italia.


Il Comitato di Certificazione può esaminare direttamente il ricorso o darne l'incarico ad un comitato ristretto scelto tra i suoi membri.

In ogni caso il Comitato di Certificazione è tenuto a svolgere le opportune indagini e a fornire una risposta scritta definitiva al ricorrente entro due mesi dal ricevimento del ricorso.

Il ricorrente ha il diritto di sollevare obiezioni circa la composizione del comitato (ristretto o meno) che esamina il proprio ricorso e può richiedere la partecipazione di un proprio rappresentante alle riunioni e decisioni del comitato.

b) Contenziosi

Qualora il ricorrente sia insoddisfatto della soluzione data al ricorso, può avviare una controversia giudiziaria con TÜV Italia.

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 12 di 13		

La sede competente in tale caso è il Tribunale di Monza.

10.2 Gestione reclami

a) Ricevimento, valutazione, analisi, gestione e registrazione dei ricorsi

I reclami possono pervenire al TÜV Italia mediante servizio postale, fax o sistema di posta elettronica, direttamente alla sede centrale di Milano, oppure alle altre unità operative; in quest'ultimo caso è cura del Responsabile di Unità inoltrare il reclamo.

I reclami vengono esaminati dal Direttore Certificazione, che svolge le opportune indagini:

- mediante interviste del personale operativo coinvolto nelle attività di verifica presso organizzazioni certificate in merito alle quali è stato espresso il reclamo;
- mediante eventuale ripetizione della verifica;
- mediante indagini sul mercato.

Qualora la situazione specifica lo richieda, in particolare qualora il reclamo evidenzia una carenza nel sistema di gestione delle attività di una organizzazione verificata oppure nell'impiego del marchio di conformità o altro, il Direttore Certificazione di TÜV Italia ha le seguenti facoltà:

- può decidere di approfondire il problema in occasione di una verifica periodica, o eventualmente mediante un'apposita verifica non programmata, individuando appropriate azioni correttive da verificare in una successiva verifica, anch'essa periodica o non programmata;
- qualora, a suo giudizio, la carenza sia certa e quindi non necessiti di un approfondimento preliminare, può stabilire direttamente e comunicare all'organizzazione verificata appropriate azioni correttive, da valutare in una successiva verifica, periodica o non programmata.

TÜV Italia comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini, entro un mese dal ricevimento del reclamo.

Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, può rivolgere un ulteriore reclamo scritto rivolto all'attenzione del Comitato di Certificazione del TÜV Italia.

Il Comitato di Certificazione può esaminare direttamente il ricorso o darne l'incarico ad un comitato ristretto scelto tra i suoi membri.

In ogni caso il Comitato di Certificazione è tenuto a svolgere le opportune indagini e a fornire una risposta scritta definitiva al ricorrente entro due mesi dal ricevimento del ricorso.

Il ricorrente ha il diritto di sollevare obiezioni circa la composizione del comitato (ristretto o meno) che esamina il proprio ricorso e può richiedere la partecipazione di un proprio rappresentante alle riunioni e decisioni del comitato.


b) Contenziosi

Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo posto al Comitato, può avviare una controversia giudiziaria con TÜV Italia.

La sede competente in tale caso è il Tribunale di Monza.

11. Fatturazione

Per le attività di verifica e di convalida la fatturazione dei servizi resi da TÜV Italia avviene in corrispondenza delle seguenti fasi:

	REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA SISTEMA EU ETS	RdV – EU ETS	1 ^a Edizione	Rev.01
		Pag. 13 di 13		

- ad apertura pratica;
- ad effettuazione verifica Stadio 1;
- ad effettuazione verifica Stadio 2;
- ad emissione del Rapporto di verifica.

Per le verifiche di sorveglianza la fatturazione avviene a completamento della sorveglianza stessa. Vale inoltre quanto segue:

- nel caso l'organizzazione disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica, indicato in conferma d'ordine;
- nel caso di interruzione delle attività di verifica dovuta ad un qualsiasi motivo, l'organizzazione riceve una fattura da parte TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione (in particolare se, dopo la firma del contratto, l'organizzazione non dà avvio alle attività di verifica e convalida, essa riceve comunque una fattura per l'importo dell'apertura pratica);
- dopo la chiusura del contratto non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali, qualora nel corso delle attività di verifica riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate all'organizzazione, in base alle quali è stata emessa l'offerta.

12. Allegati

- EU ETS Questionario informativo
- EU ETS Offerta
- EU ETS Piano di verifica Stadio 1
- EU ETS Check-list verifica Stadio 1
- EU ETS Piano di verifica Stadio 2
- EU ETS Check-list verifica Stadio 2
- EU ETS Rapporto di verifica
- Allegato 1 Rapporto di Verifica EU ETS – Elenco Rilievi